



Titolo

Principi ordinamento sportivo – applicazione sanzione su richiesta – ratio

Descrizione

Gli accordi ex artt. 126 e 127 CGS soddisfano l'esigenza di accelerare i tempi di risposta della Giustizia sportiva (cfr. dec. nn. 25-80/TFNSD/2021-2022); il loro inadempimento comporta una ineluttabile quanto inutile duplicazione di attività che giustifica l'inasprimento della sanzione base.

Nella vicenda in scrutinio, il Collegio ha ritenuto doverosa la maggiorazione della sanzione base per la *“necessità di sanzionare il comportamento di una società che - dopo aver stipulato un accordo formale di applicazione della sanzione - omette, in violazione dei doveri di lealtà e probità, di onorarlo e ciò senza nemmeno curarsi di addurre qualsivoglia giustificazione per il mancato adempimento”* (Decisione n. 50/CFA-2023-2024).

Stagione Sportiva

2024-2025

Numero

52/TFN/2024-2025/C

Presidente

Proietti

Relatore

Citarella

Riferimenti normativi

artt. 126 - 127, CGS

Provvedimenti

Sezione Disciplinare – DECISIONE N. 125/TFN del 17.1.2025 - (ASD Rotonda Calcio - Reg. Prot. 117/TFN-SD)